

**Accordo
tra la Comunità economica europea
e la Repubblica ellenica* relativo ad un'azione concertata
nel settore della registrazione delle anomalie congenite
(Ricerca medica e sanità pubblica)**

Concluso a Bruxelles il 14 dicembre 1979
Istrumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 1° agosto 1980
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° agosto 1980
(Stato 1° gennaio 1982)

*La Comunità economica europea
e
la Repubblica ellenica,*

considerando che un'azione di ricerca europea concertata nel settore della registrazione delle anomalie congenite può contribuire in modo efficace a garantire un livello ottimale di salute per il singolo e la società;

considerando che, con decisione del 13 febbraio 1978, il Consiglio delle Comunità europee ha adottato un'azione comunitaria concertata in materia di registrazione delle anomalie congenite (ricerca medica e sanità pubblica);

considerando che gli Stati membri della Comunità e la Repubblica ellenica, qui di seguito denominati «Stati», hanno l'intenzione di attuare, nel quadro delle norme e procedure applicabili ai programmi nazionali, le ricerche descritte nell'allegato A e sono disposti a farle rientrare nel contesto di un coordinamento che essi ritengono di reciproca utilità;

considerando che l'esecuzione dei lavori di ricerca dell'azione concertata richiederà un contributo finanziario degli Stati di circa 900 000 unità di conto europee,
convengono le disposizioni seguenti:

Art. 1

La Comunità e la Repubblica ellenica, qui di seguito denominati «parti contraenti», partecipano per un periodo che va fino al 31 dicembre 1980** ad un'azione concertata nel settore della registrazione delle anomalie congenite (ricerca medica e sanità pubblica).

RU 1981 1124

* Poiché il 1° gen. 1981 la Grecia è divenuta membro della Comunità economica europea, l'accordo vincola ora la Svizzera da un lato e la Comunità dall'altro.

** Per accordo del 13 mag. 1981 tra la Svizzera e la Comunità, questo periodo è stato prolungato fino al 31 dic. 1981 e fino al 31 dic. 1986 dall'art. 1 dell'accordo del 3 mag. 1983 tra la Svizzera e la Comunità (RS 0.420.519.181.1).

Tale azione consiste nel coordinare il programma dell'azione concertata della Comunità con il corrispondente programma della Repubblica ellenica. I programmi di cui al presente accordo sono enumerati nell'allegato A.

Gli Stati sono interamente responsabili delle ricerche svolte dai loro istituti o organismi nazionali.

Art. 2

La Commissione delle Comunità europee è responsabile del coordinamento.

Nell'adempimento di tale compito essa è assistita da un capo-progetto.

Art. 3¹

Per facilitare l'esecuzione dell'azione il Comitato generale d'azione concertata e il Comitato d'azione concertata relativo a detta azione, istituiti dalla decisione del Consiglio delle Comunità europee del 17 agosto 1982, sono ampliati per qualsiasi attività inerente all'azione concertata contemplata dal presente accordo in modo da comprendere la Confederazione Svizzera.

Il mandato dei suddetti comitati ampliati è definito all'allegato B.

I compiti di segreteria dei suddetti Comitati ampliati sono svolti dalla Commissione.

Art. 4²

Il contributo finanziario massimo delle parti contraenti alle spese di coordinamento è fissato come segue:

- 330 000 unità di conto europee per la Comunità, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1978;
- 22 000 unità di conto europee per la Repubblica ellenica, per il periodo di cui all'articolo 1, primo comma.

L'unità di conto europea è quella definita nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e nelle disposizioni finanziarie adottate in applicazione di tale regolamento.

Le norme che regolano il finanziamento dell'accordo costituiscono l'oggetto, dell'allegato C.

Art. 5

1. Conformemente alla procedura fissata dalla Commissione di comune accordo con il Comitato generale ampliato³, gli Stati scambiano regolarmente tutte le informazioni utili circa l'esecuzione delle ricerche oggetto dell'azione concertata e fornir-

¹ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 dell'acc. del 3 mag. 1983, in vigore dal 1° gen. 1982 (RS 0.420.519.181.1).

² Vedi tuttavia l'art. 3 dell'acc. del 3 mag. 1983 (RS 0.420.519.181.1).

³ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 dell'acc. del 3 mag. 1983, in vigore dal 1° gen. 1982 (RS 0.420.519.181.1).

scono alla Commissione tutte le informazioni necessarie al coordinamento. Essi si adoperano inoltre per fornire alla Commissione le informazioni relative alle ricerche progettate o svolte da organismi non soggetti alla loro autorità.

Le informazioni vengono trattate come riservate qualora ciò sia richiesto dallo Stato che le comunica.

2. Al termine dell'azione, la Commissione, d'accordo con il Comitato generale ampliato, invia agli Stati una relazione di sintesi sulla realizzazione e sui risultati dell'azione in particolare per renderli accessibili, quanto prima, alle imprese, alle istituzioni ed agli altri organismi interessati, in particolare sul piano sociale.⁴

Art. 6

1. Ciascuna delle parti contraenti dopo aver firmato il presente accordo notifica, con la massima sollecitudine, al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee di aver espletato le procedure necessarie, in virtù delle proprie disposizioni interne, per l'entrata in vigore del presente accordo.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale la seconda parte contraente ha proceduto a tale notifica.

Prima dell'entrata in vigore del presente accordo e per un periodo massimo di nove mesi a decorrere dalla sua firma la Repubblica ellenica può partecipare senza diritto di voto ai lavori del comitato.

3. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, il presente accordo è aperto all'adesione degli altri Stati europei che hanno partecipato alla conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee.

Lo Stato che aderisce all'accordo diventa parte contraente ai sensi dell'articolo 1 alla data del deposito del suo strumento di adesione. Esso contribuisce alle spese di coordinamento nelle condizioni previste per la Repubblica ellenica all'articolo 4.

4. Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica a ciascuna delle parti contraenti il deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1, la data di entrata in vigore del presente accordo ed il deposito degli strumenti di adesione di cui al paragrafo 3.

⁴ Primitivo n. 3. Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 dell'acc. del 3 mag. 1983, in vigore dal 1° gen. 1982 (RS 0.420.519.181.1).

Art. 7

Il presente accordo, redatto in esemplare unico in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne rimette una copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.

Fatto a Bruxelles il 14 dicembre 1979.

(Seguono le firme)

Programmi di cui all'accordo

1. Registrazione delle malformazioni congenite e delle anomalie ereditarie di origine biochimica o cromosomica riscontrate in alcune regioni determinate delle parti contraenti. La registrazione riguarderà progressivamente le anomalie del sistema nervoso (anencefalia, spina bifida, ecc.), la sindrome di Down, le gravi anomalie degli arti, le anomalie multiple, la fenilchetonuria e la celiachia.
2. Registrazione delle gravidanze gemellari e plurigemine in alcune regioni determinate delle parti contraenti.
- 2.^{bis} ⁵ Miglioramento della diagnosi intrauterina e studio della perdita prematura del feto, della mortalità infantile e delle perturbazioni dello sviluppo del feto.
3. Studi metodologici attinenti, allo scopo di ottenere un coordinamento ottimale degli attuali archivi nazionali e delle procedure di registrazione.

Il coordinamento è assicurato tra i seguenti archivi regionali degli Stati:

Belgio:	Bruges e Hainaut
Danimarca:	Odense
Francia:	Paris
Germania:	Hessen
Grecia:	Euböa
Irlanda:	Dublin e Galway
Italia:	Firenze e Roma
Lussemburgo:	Luxembourg
Paesi Bassi:	Leidschendam
Regno Unito:	Belfast, Glasgow e Liverpool.

Questi Stati contribuiscono alle ricerche sui tre argomenti suddetti.

⁵ Introdotta dall'art. 2 n. 3 dell'acc. del 3 mag. 1983, in vigore dal 1° gen. 1982 (RS 0.420.519.181.1).

Allegato B⁶

Mandato dei comitati ampliati

I. Comitato generale ampliato di azione concertata

1. Il Comitato generale:

- contribuisce alla realizzazione ottimale del programma, dando il proprio parere su tutti gli aspetti dello stesso;
- si sforza di integrare le parti delle attività nazionali di ricerca comprese nell'accordo in un progetto di coordinamento a livello delle Parti contraenti;
- coordina nell'ambito del programma definito nell'allegato A dell'accordo la realizzazione, il proseguimento ed eventualmente la conclusione anticipata di progetti che formano i settori di ricerca del presente programma, in funzione delle necessità che si presentano o dei risultati delle valutazioni periodiche;
- fornisce orientamenti al Comitato ampliato d'azione concertata;
- consiglia la Commissione sulla distribuzione dei fondi per il coordinamento, il sostegno delle infrastrutture centralizzate, i bisogni urgenti in settori critici e per le attività esplorative, al fine di preparare i futuri programmi.

2. Le relazioni e i pareri del Comitato generale ampliato sono trasmessi alle Parti contraenti. La Commissione trasmette tali pareri al Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST).

II. Comitato ampliato di azione concertata

1. Il Comitato:

- assiste il Comitato generale ampliato nei suoi compiti di gestione, garantendo l'esecuzione scientifica e tecnica di tutti i progetti attribuitigli, conformemente alle sue competenze;
- valuta i risultati dell'azione e trae conclusioni quanto alla loro applicazione;
- assicura lo scambio di informazioni di cui all'articolo 5 primo comma;
- si tiene informato delle ricerche nazionali effettuate nei settori dei progetti, ed in particolare degli sviluppi tecnico-scientifici che ne possono influenzare l'esecuzione;
- fornisce orientamenti al Capo progetto.

2. Le relazioni ed i pareri del Comitato sono trasmessi al Comitato generale ampliato ed alla Commissione.

3. Il Capo progetto assiste alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

⁶ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 4 dell'acc. del 3 mag. 1983, in vigore dal 1° gen. 1982 (RS 0.420.519.181.1).

Norme di finanziamento

- I. Le presenti disposizioni fissano le norme di finanziamento di cui all'articolo 4 dell'accordo.
- II. All'inizio di ogni esercizio, la Commissione invia una richiesta di fondi alla Repubblica ellenica. Tale richiesta corrisponde al contributo della Repubblica ellenica tanto in unità di conto europee quanto nella moneta nazionale di questo Stato; il valore dell'unità di conto europea è quello definito nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e fissato alla data della richiesta di fondi.

La Repubblica ellenica versa il proprio contributo all'accordo all'inizio di ogni anno e non oltre il 31 marzo. Il contributo totale ammonta ad un massimo di 22 000 unità di conto europee.

Ogni versamento del contributo effettuato in ritardo darà luogo al pagamento, da parte della Repubblica ellenica, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di sconto più alto in vigore negli Stati, applicato il giorno della scadenza. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ciascun mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo di mora.

- III.⁷ I fondi versati dalla Confederazione Svizzera vengono iscritti a credito dell'azione concertata come entrate del bilancio imputate in un capitolo dello stato delle entrate del bilancio generale delle Comunità europee (sezione Commissione).
- IV. Nella tabella riportata qui di seguito figura lo scadenziario delle spese di coordinamento di cui all'articolo 4 dell'accordo.
- V. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica alla gestione dei crediti; inoltre, la Commissione assume tale gestione in conformità delle norme interne in materia di esecuzione del bilancio.
- VI. Dopo la chiusura di ogni esercizio, è stabilita e trasmessa per informazione alla Repubblica ellenica una situazione dei crediti relativa all'azione concertata.

⁷ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 5 dell'acc. del 3 mag. 1983, in vigore dal 1° gen. 1982 (RS 0.420.519.181.1).

Scadenario previsionale
delle spese di coordinamento relative all'azione concertata: registrazione delle anomalie congenite⁸

Voce di bilancio 3371 «Esecuzione delle azioni concertate» Progetto: I.1.4.

(in ECU)					
		1982		1983 – 1986	
		SI	SP	SI/anno	SP/anno
		Totale		SI	SP
I.	Previsione iniziale delle necessità globali:				
–	Personale	–	–	–	–
–	Gestione amministrativa	20 000	20 000	20 000	20 000
–	Contratti	100 000	100 000	100 000	100 000
Totale		120 000	120 000	120 000	120 000
600 000					
II.	Stima riveduta delle spese, tenuto conto delle spese supplementari derivanti dall'adesione della Confederazione svizzera all'«accordo»:				
–	Personale	–	–	–	–
–	Gestione amministrativa	20 000 + 5 000	20 000 + 5 000	20 000 + 5 000	20 000 + 5 000
–	Contratti	100 000 + 6 000	100 000 + 6 000	100 000 + 6 000	100 000 + 6 000
Nuovo totale		120 000 + 11 000	120 000 + 11 000	120 000 + 11 000	120 000 + 11 000
600 000 + 55 000					
III.	Differenza tra I e II da coprire con i contributi della Confederazione svizzera	11 000	11 000	11 000	11 000
55 000					
IV.	Totale delle spese 1979–1981	–	–	–	–
352 000					
SI:	Stanzamenti d'impegno				
SP:	Stanzamenti di pagamento.				

8 Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 5 dell'acc. del 3 mag. 1983, in vigore dal 1° gen. 1982 (RS 0.420.519.181.1).